



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese  
Settore Mobilità e Trasporti

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

**Oggetto:** Regolamentazione della circolazione in via Monte Boè in Favaro Veneto:  
istituzione sosta di carico e scarico.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con ordinanza dirigenziale n. 1006 del 17/12/2019 è stato istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Monte Boè;
- con ordinanza dirigenziale n. 170 del 03/03/2020 è stato istituito il divieto di fermata permanente con rimozione coatta dei veicoli nel tratto compreso tra il civico n. 362 di via San Donà e il civico n. 2 di via Monte Boè.
- con ordinanza n° 214 del 27/03/2020 è stato redatto un testo coordinato delle ordinanze dirigenziali n° 1006/2019 e n° 170/2020;

### Considerato che:

- l'Amministrazione ha richiesto un parere tecnico di sicurezza al Corpo di Polizia Locale in ragione della possibilità di ripristinare lo stallo di sosta istituito con ordinanza 650 del 06/10/2016;
- il Corpo di Polizia Locale con nota acquisita con prot. n.2020/305119 ha rilasciato parere positivo alle seguenti condizioni:
  - sia istituito il senso unico alternato in via Monte Boé con diritto di precedenza per i veicoli che si immettono in via Monte Boè;
  - istituzione del limite di 30 km/h in via Monte Boé tra via San Donà e la laterale di via Monte Boé di adduzione ai civici n° 5 e 7h;
  - regolamentazione della sosta a disco orario 30 minuti;
  - installazione di specchi parabolici all'intersezione tra via San Donà e via Monte Boé nonché di idonei elementi di separazione tra la carreggiata ed il marciapiede/area privata per evitare soste irregolari nell'area d'intersezione con via San Donà;
  - istituzione del divieto di fermata su entrambe le direttrici di via Monte Boé tra l'intersezione con via San Donà e la laterale di adduzione ai civici n° 5 e 7h;

**Verificato che** l'introduzione della sosta per carico e scarico non comporta la totale abrogazione dell'ordinanza dirigenziale n° 214/2020;

**Preso atto** della volontà di introdurre uno stallo di sosta riservato ad operazioni di carico scarico, come disposto dal Codice della Strada ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera g);

**Ravvisata** quindi la necessità di riordinare le disposizioni normative lungo via Monte Boé restituendo un unico provvedimento comprensivo della regolamentazione della sosta, ammessa o meno, lungo la viabilità di cui al presente atto;

Direttore dott.ssa S. Battaglia- Dirigente Arch. L. Sartori  
Responsabile del procedimento: arch. L. Sartori  
viale Ancona 63 - 30172 Mestre - Venezia  
[mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it](mailto:mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it)



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese  
Settore Mobilità e Trasporti

**Visti:**

- l'ordinanza dirigenziale n.170 del 03/03/2020 "Regolamentazione della circolazione nel tratto compreso tra il civico n. 362 di via San Donà e il civico n. 2 di via Monte Boè in Favaro Veneto";
- l'ordinanza dirigenziale n° 1006 del 17/12/2019 "Regolamentazione della circolazione e della sosta in via Monte Boè in Favaro Veneto";
- l'ordinanza dirigenziale n° 214 del 27/03/2020 "Regolamentazione della circolazione in via Monte Boè in Favaro Veneto"
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- la Direttiva Ministeriale n° 6688 del 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

**ORDINA**

**di regolamentare la circolazione lungo via Monte Boè secondo le seguenti disposizioni:**

- istituire la circolazione a senso unico alternato nel tratto di via Monte Boè compreso tra la diramazione che adduce ai civici n° 5 e 7h e via San Donà;
- istituire nel tratto di via Monte Boè di cui al punto precedente il limite di velocità 30 km/h;
- la sosta è ammessa esclusivamente sulle aree appositamente identificate e secondo la regolamentazione disposta in loco sulle stesse;
- segnalare nel tratto di via Monte Boè compreso tra il civico n° 2 ed il civico n° 352 di via San Donà, come in premessa disposto, uno stallone di sosta riservato ai veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico a disco orario 30 minuti;
- nel tratto compreso tra il civico n° 352 di via San Donà e fino al civico n° 2 di via Monte Boè, compreso, su ambo i lati della strada, è disposto il divieto di fermata, ad eccezione dell'area di sosta esplicitamente identificata;
- a partire dal civico n° 2, escluso, e per il restante tratto di via Monte Boè è disposto il divieto di sosta permanente con rimozione coatta del veicolo;

Direttore dott.ssa S. Battaglia- Dirigente Arch. L. Sartori  
Responsabile del procedimento: arch. L. Sartori  
viale Ancona 63 - 30172 Mestre - Venezia  
[mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it](mailto:mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it)



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese  
Settore Mobilità e Trasporti

- al fine di garantire la sicurezza della circolazione è disposta l'installazione di elementi di separazione fisica tra la carreggiata e le aree private/marciapiedi, nonché di specchi parabolici all'intersezione di via Monte Boé con via San Donà.

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata ed è resa pubblica mediante l'installazione della prevista segnaletica stradale.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, della prescritta segnaletica stradale da parte della Direzione LLPP, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del Direttiva Ministeriale n° 6688 del 24/10/2000. Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 27 luglio 2020

IL DIRIGENTE

arch. Loris Sartori

(\*) atto firmato digitalmente

(\*)"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."

Direttore dott.ssa S. Battaglia- Dirigente Arch. L. Sartori  
Responsabile del procedimento: arch. L. Sartori  
viale Ancona 63 - 30172 Mestre - Venezia  
[mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it](mailto:mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it)